



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI CUNEO

VADEMECUM PER LA MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

1) Accesso e caratteristiche degli incontri di mediazione da remoto

a) E' possibile avanzare richiesta di mediazione in videoconferenza indicando l'indirizzo e-mail che s'intenderà utilizzare in caso di consenso dell'altra parte.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'Organismo unitamente alla richiesta di mediazione ovvero all'atto di adesione. In tale ultima ipotesi, la segreteria inviterà a mezzo Pec la controparte ad esprimere il proprio eventuale consenso alla mediazione telematica, indicando, in caso di consenso, l'indirizzo e-mail che intenderà utilizzare a tal fine.

b) Gli incontri di mediazione potranno svolgersi in videoconferenza solo col preventivo espresso consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, che dovrà pervenire alla segreteria dell'ODM almeno tre giorni lavorativi (escluso il sabato) prima del primo incontro di mediazione. In tal caso la segreteria comunicherà alle parti che l'incontro si terrà in videoconferenza nonché il link necessario alla connessione e il giorno ed ora della stessa.

c) L'incontro di mediazione avverrà all'interno di una "stanza virtuale" che consente l'accesso alla videoconferenza solo alle parti, ai difensori, al mediatore, agli eventuali consulenti, al notaio (in caso di controversia che preveda l'autentica della sottoscrizione dell'accordo da parte di un pubblico ufficiale), eventualmente al personale di segreteria dell'Organismo, eventualmente – previo consenso delle parti – ad altri mediatori a fini di formazione.

All'interno delle "stanza virtuale" il mediatore potrà eseguire sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti, gestire documenti riservati.

Durante gli incontri di mediazione in videoconferenza il mediatore dovrà essere presente presso la sede dell'Organismo, salvo casi eccezionali che dovranno previamente essere autorizzati dal Consiglio Direttivo dello stesso.

d) Il servizio di mediazione in modalità telematica è sempre ammesso, previo consenso di tutte le parti, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza tramite il servizio messo a disposizione dall'Organismo e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente presso la sede dell'Organismo.

e) Il servizio di mediazione con modalità telematiche non comporta oneri e/o costi aggiuntivi per le parti.

2) Sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati personali

a) La procedura di mediazione telematica avverrà attraverso apposita piattaforma indicata dall'Organismo conforme ai requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati personali previsti dalla vigente normativa.

b) L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o dei link di accesso forniti dallo stesso, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni relativi alla mediazione.

3) Svolgimento dell'incontro di mediazione

a) Le parti effettuano l'accesso alla "stanza virtuale" nel giorno e nell'ora comunicati.

Il mediatore, all'apertura del verbale, dovrà preliminarmente dar atto del rispetto della procedura di cui al punto 1, lettere a) e b), del presente vademecum, con espressa dichiarazione che le parti, sottoscrivendo il verbale, confermano l'adesione al procedimento di mediazione telematica secondo le modalità previste nel vademecum stesso.

b) E' vietata ogni forma di registrazione dell'incontro o la sua riproduzione in qualsiasi forma anche fotografica o mediante *screenshot*.

c) All'incontro posso assistere esclusivamente le parti ed i loro difensori e durante lo svolgimento dello stesso tutti i partecipanti devono tenere attivata la funzione video; il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando od escludendo il microfono dei singoli utenti a seconda delle esigenze.

Il mediatore potrà svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

Durante l'incontro potranno prodursi ed esibirsi documenti mediante le funzionalità garantite dalla piattaforma in uso.

d) Al termine dell'incontro il mediatore trasmette alle parti il verbale e/o l'accordo affinché possa essere sottoscritto.

Il documento informatico del verbale e/o accordo viene firmato dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.

L'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette - se possibile tramite la segreteria dell'Organismo - tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato.

Nell'ipotesi in cui la parte, collegata in luogo diverso da quello del proprio difensore, non sia dotata di strumenti per la stampa e la scansione, cosicché sarebbe impossibile all'avvocato certificarne l'autografia, il mediatore potrà certificare l'impossibilità della parte a sottoscrivere il verbale d'accordo in modalità a distanza ex art. 11 comma 3 D. Lgs. n. 28/2010.

